

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1988

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie» (781), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«Modifica dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in tema di pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie» (1298)

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 781, con assorbimento del disegno di legge n. 1298)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4
DE CINQUE (DC), relatore alla Commissione 2, 3

GAROFALO (PCI) Pag. 3
MADAUDO, sottosegretario di Stato per le finanze 3

«Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza» (1299)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 4, 6, 8 e *passim*
BRINA (PCI) 7, 10, 11 e *passim*
DE CINQUE (DC) 7, 12
GAROFALO (PCI) 8
PIZZOL (PSI) 7
SANTALCO (DC), relatore alla Commissione . 4, 5
6 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie» (781), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«Modifica dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in tema di pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie» (1298)

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 781, con assorbimento del disegno di legge n. 1298)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie», d'iniziativa dei senatori Mancino, Aliverti, Mazzola, Ruffino, D'Amelio, Coviello, Zecchino, Salerno, Azzarà, Covello, Pinto, Perugini, Angeloni, Cortese, Manzini, Murmura, Di Lembo e Zangara.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Modifica dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in tema di pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie».

Data la identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore De Cinque di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è tornato al nostro esame un provvedimento che questa Commissione aveva già approvato, in sede referente, il 6 luglio scorso, dando mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea. È poi stato necessario richiederne il trasferimento alla sede deliberante, poichè è stato successivamente presentato e assegnato alla stessa sede un disegno di legge di iniziativa governativa, il n. 1298, con cui in sostanza il Governo ripropone, all'articolo 2, un emendamento già presentato in Commissione dal sottosegretario Madaudo e che la Commissione stessa aveva respinto.

In sostanza questo emendamento, recepito appunto nell'articolo 2 del disegno di legge governativo, è volto ad applicare le disposizioni dell'articolo 1 (cioè quelle sulla introduzione della pubblicità nelle udienze delle commissioni tributarie, parificandole così alle udienze della giustizia ordinaria) ai giudizi pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e secondo grado per i quali il presidente non ha fissato l'udienza di discussione.

In sede di esame noi dicemmo che per parte nostra questo ci sembrava restrittivo, perchè la nostra versione - che era poi quella del disegno di legge così come proposto dai colleghi Mancino ed altri - era applicabile immediatamente a tutte le udienze in qualunque stato si trovassero; invece con questo emendamento, in sostanza, si restringeva tale opportunità.

A questo punto io proporrei, dovendosi procedere all'esame abbinato dei due disegni di legge, di mantenere come testo base quello già approvato dalla Commissione, che differisce soltanto formalmente dal testo governativo, perchè l'articolo 1 del testo da noi approvato dice: «Le udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche. Per la loro disciplina si applicano gli articoli 127, 128, 129 e 130 del codice di procedura civile»; e poi, al secondo comma, aggiunge: «Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, le parole: "e dell'articolo 128" sono soppresse». Lo stesso sostanzialmente dice il testo del disegno di legge governativo, in cui non troviamo però questo primo comma dell'articolo 1 che stabilisce la pubblicità delle udienze.

Quindi proporrei alla Commissione di esaminare i due disegni di legge prendendo come base il testo d'iniziativa parlamentare già da noi approvato, considerando quello governativo come la riproposizione di un emendamento che, a suo tempo, la Commissione respinse e sarebbe irrituale (ma naturalmente per questo mi rimetto alla Presidenza) che la Commissione oggi esaminasse un testo già respinto.

Pertanto proporrei di mantenere il testo già approvato dalla nostra Commissione in sede referente, approvandolo in via definitiva in sede deliberante.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che se noi accettiamo la proposta del relatore potremo procedere già oggi all'approvazione del disegno di legge n. 781; nel caso invece che vogliamo esaminare e approvare il testo del Governo, dovremo attendere il parere della Commissione giustizia che deve esprimersi su questo secondo disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MADAUDO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo, tenuto conto della relazione fatta dal senatore De Cinque e delle osservazioni fatte dal presidente Berlanda, si dichiara disposto ad accettare la proposta del relatore, vista la restrittività dell'emendamento che aveva proposto la volta scorsa.

GAROFALO. Avevamo già concordato sul testo del disegno di legge n. 781 e anche sulle obiezioni che portavano a respingere l'emendamento governativo. Quindi mi pare che la soluzione che propone il relatore De Cinque sia quella che possiamo accettare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 781.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 781:

Art. 1.

1. Le udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche. Per la loro disciplina si applicano gli articoli 127, 128, 129 e 130 del codice di procedura civile.

2. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, le parole: «e dell'articolo 128» sono soppresse.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge n. 781 nel suo articolo unico.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 1298 resta assorbito.

«Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza» (1299)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza».

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è al nostro esame, in sede deliberante, il disegno di legge del Governo n. 1299 riguardante la revisione dei ruoli degli ufficiali e l'incremento degli organici della Guardia di finanza, l'ultimo, in ordine cronologico, di una serie di provvedimenti che il Governo ed il Parlamento hanno varato negli ultimi anni per il potenziamento della Guardia di finanza.

Tale attenzione particolare, vorrei dire, rappresenta il riconoscimento di meriti acquisiti dal Corpo nei delicati compiti cui esso è chiamato dal Governo, dal Parlamento e dal paese.

Particolare è stata l'attività svolta nella lotta all'evasione fiscale. Come abbiamo sempre sostenuto in tutte le sedi, la lotta all'evasione fiscale, reclamata da tutte le forze politiche e sindacali e dal paese, richiede adeguati mezzi che ancora oggi non sono sufficienti per stare al passo con l'evolversi del fenomeno in questione.

Di qui la necessità di potenziare sempre più le capacità operative e le strutture della stessa Amministrazione finanziaria nella sua duplice articolazione, civile e militare.

Per la ristrutturazione della prima, finalmente, dopo tanto parlarne, è stato approvato proprio in questi giorni dal Governo lo schema di un disegno di legge che sembra stia per essere presentato al Parlamento.

Per quanto riguarda invece la Guardia di finanza, il cui grado di operatività è stato sempre di alto livello, si è proceduto gradualmente, soprattutto negli ultimi anni, rendendo il Corpo sempre più efficiente.

Nel 1988 abbiamo approvato la legge n. 66, che ha provveduto, tra l'altro, al potenziamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, con uno stanziamento complessivo di circa 850 miliardi.

Il provvedimento oggi al nostro esame rappresenta un necessario corollario di quella legge: mentre infatti la legge 11 marzo 1988, n. 66, potenzia le strutture logistiche del Corpo, il disegno di legge n. 1299 interviene sulle risorse umane, aumentando di circa 9.200 unità gli organici del Corpo stesso, che passerebbero così dalle attuali 53.600 unità a circa 62.800, creando un ruolo speciale della Guardia di finanza.

Passando all'articolato del disegno di legge, approntiamo subito l'istituzione del ruolo speciale di ufficiali che prevede una consistenza complessiva di 128 unità, destinate ad essere impiegate nel servizio aereo e navale del Corpo.

L'articolo 2 disciplina il reclutamento del ruolo in questione mediante concorsi per titoli ed esami. La provenienza degli ufficiali, opportunamente selezionata, unitamente alla creazione del nuovo ruolo - il grado vertice è quello di colonnello - consentono la formazione di una solida base organica ormai indiscutibilmente necessaria per fronteggiare le ampie e intense sollecitazioni operative, che nei citati settori aereo e navale pervengono al Corpo per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. Nel ruolo speciale - infatti - confluiranno, con un reclutamento limitatissimo di circa 6-7 unità annuali, ufficiali specialisti che saranno destinati, per quasi l'intero arco della loro carriera, ad essere impiegati nei predetti settori, dando vita ad una compagine incentivata, valida ed altamente qualificata per effetto di una continua esperienza nei particolari servizi. Si evita, in tal modo, di far utilizzare le specializzazioni, conseguite in campo aeronautico e navale, solo per un ridotto arco di carriera e non in modo continuo; si eliminano le naturali difficoltà che detti ufficiali specialisti trovano nel reinserimento nella normale attività a terra; si incentiva l'afflusso di ufficiali verso tali servizi.

L'articolo 3 si occupa della formazione degli ufficiali del ruolo speciale che dovranno frequentare un biennio di accademia ed un corso di applicazione, durante il quale saranno inviati alla frequenza di corsi di specializzazione necessari per il futuro impiego in servizio.

L'articolo 4 disciplina l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale facendo espresso richiamo alla vigente legge 12 novembre 1955, n. 1137.

L'articolo 5 prevede il passaggio, a domanda, degli ufficiali del ruolo normale della Guardia di finanza, in possesso delle specializzazioni di comandante di stazione navale o del brevetto di pilota di elicottero o di specialista di elicottero, nel ruolo speciale. Detto passaggio potrà

avvenire previo giudizio di idoneità all'impiego nel servizio aereo o navale. Nell'articolo 4 è disciplinato l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale facendo espresso richiamo alla vigente legge 12 novembre 1955, n. 1137.

L'articolo 5 prevede il passaggio, a domanda, degli ufficiali del ruolo normale della Guardia di finanza, in possesso delle specializzazioni di Comandante di stazione navale, o del brevetto di pilota di elicottero, o di specialista di elicottero nel ruolo speciale. Detto passaggio potrà avvenire previo giudizio di idoneità all'impiego nel servizio aereo o navale, espresso da una commissione composta dal comandante in seconda della Guardia di finanza, da due ufficiali generali e da due colonnelli del Corpo.

Con l'articolo 6 viene stabilito che l'attuale ruolo degli ufficiali della Guardia di finanza assuma la denominazione di «Ruolo normale». Si dispone altresì un incremento organico di 81 ufficiali (ripartiti in un generale di brigata, due colonnelli, 13 tenenti colonnelli, 13 maggiori, 26 capitani e 26 tenenti e sottotenenti) al fine di ripianare la forza organica dei reparti minori attualmente sottodimensionati, nonché sviluppare e perfezionare l'attività addestrativa. Tale incremento di organico è anche finalizzato all'espletamento delle continue e pressanti richieste di intervento qualificato da parte della magistratura ordinaria e speciale nonché dei Ministeri dell'agricoltura, ambiente, beni culturali, industria e commercio, protezione civile, tesoro, bilancio, partecipazioni statali, esteri, commercio con l'estero. È inoltre finalizzato al potenziamento dei nuclei provinciali di Polizia tributaria e degli altri reparti territoriali maggiormente impegnati nella lotta all'evasione fiscale connessa alla criminalità organizzata.

Con l'articolo 7, contestualmente all'incremento degli ufficiali, si dispone un consistente ma necessario aumento dei sottufficiali (6.000 nell'arco di 5 anni) e dei militari di truppa (3.000 anch'essi ripartiti nei 5 anni).

L'articolo 8 infine stabilisce che l'onere per l'attuazione del provvedimento ammonta a lire 24.000 milioni per il 1989 e a lire 30.000 milioni per il 1990.

Onorevoli colleghi, credo di poter dire, in conclusione, che il disegno di legge in esame completa l'azione già impostata dal Governo e dal Parlamento con la legge n. 66 di quest'anno, che ha potenziato i mezzi e i servizi a disposizione della Guardia di finanza. Il disegno di legge n. 1299, infatti, provvede al reclutamento di una maggiore quantità di personale che dovrà essere utilizzato anche in relazione ai maggiori mezzi messi a disposizione del Corpo. Il provvedimento merita quindi una sollecita approvazione, considerando anche l'eventualità di portare ad esso modifiche migliorative, che mi riservo di illustrare nel prosieguo dell'esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Santalco per la sua esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo agli onorevoli colleghi che devono ancora pervenire i pareri della 1^a e della 5^a Commissione e che la 4^a Commissione, oltre a dover far pervenire il proprio parere, dovrà anche pronunciarsi sugli

eventuali emendamenti che attengano alla strutturazione interna dei gradi della Guardia di finanza, o comunque all'organizzazione militare del Corpo.

DE CINQUE. Ho apprezzato molto la sintetica relazione del collega Santalco, che ha in particolare messo in evidenza le ragioni che militano a favore dell'approvazione di questo disegno di legge in tempi ravvicinati.

Credo che nel corso della discussione dell'articolato potremo eventualmente introdurre dei miglioramenti, ma dobbiamo dare atto al Governo di aver colto il nocciolo del problema, che è la lotta all'evasione fiscale e quindi che il Corpo della guardia di finanza sia sempre più presente e specializzato nel settore delle indagini patrimoniali, specialmente nell'ottica della lotta alla grande criminalità di tipo mafioso.

A tal fine appare quindi necessario conseguire un adeguamento della Guardia di finanza, così da assicurare un suo rapido intervento non solo a sussidio della ordinata attività della Amministrazione dello Stato - il collega Santalco ha fatto una rassegna di tutte le Amministrazioni interessate dalla attività della Guardia di finanza - ma soprattutto a sussidio dell'azione della magistratura, che sempre più spesso è chiamata ad intervenire in questo settore non solo per i reati tributari, ma anche per quei reati che comunque trovano una connessione con attività di carattere finanziario e che richiedono pertanto una sempre più incisiva presenza della Guardia di finanza.

Per queste ragioni sono favorevole ad accogliere l'invito del relatore - che credo verrà recepito dall'intero Gruppo della Democrazia cristiana - per una rapida approvazione di questo provvedimento, con quei miglioramenti che la nostra discussione suggerirà.

BRINA. Anche il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione di questo provvedimento, atteso dal Corpo della guardia di finanza. Chiediamo quindi che venga approvato in tempi rapidi da questa Commissione, augurandoci che l'altro ramo del Parlamento faccia altrettanto.

Riteniamo opportuno introdurre un meccanismo organico per l'arruolamento e le promozioni degli ufficiali del Corpo.

Presenteremo un emendamento che riguarda in particolare la vigilanza degli impianti del Monopolio, oggi demandata a un corpo di vigili privati; riteniamo invece che sia opportuno assegnare questi compiti al personale della Guardia di finanza, vista anche la delicatezza degli impianti stessi.

PIZZOL. Desidero esprimere il consenso del Gruppo socialista alla approvazione di questo disegno di legge, che integra altri provvedimenti volti al rafforzamento della Guardia di finanza rispetto ai compiti che le sono affidati.

Si tratta di un provvedimento necessario in quanto il Corpo ha bisogno di una integrazione per migliorare la sua efficienza. Riteniamo

pertanto doveroso aderire a questa proposta del Governo, augurando che i nuovi mezzi a disposizione del Corpo siano produttivi per la lotta all'evasione fiscale e alla grande criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Invito i presentatori di eventuali emendamenti ad illustrarli.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero presentare alcuni emendamenti.

Un primo emendamento è volto a sostituire il comma 2 dell'articolo 1 con il seguente: «Gli ufficiali del ruolo speciale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti i citati servizi». Questo emendamento, di natura strettamente tecnica, tende a consentire l'utilizzazione di detti ufficiali anche in compiti operativi.

Poi c'è un emendamento tendente a sostituire la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 con la seguente: «a) giovani, di età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni venticinque, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado». Questo emendamento consente la partecipazione ai concorsi anche ai giovani di età inferiore ai vent'anni ed a tutti coloro che sono in possesso di un diploma di scuola media di secondo grado. Tale modifica si rende necessaria per consentire la partecipazione al concorso anche ai più giovani e per assicurare un maggior numero di concorrenti.

Un terzo emendamento è volto a sostituire la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 con la seguente: «a) il numero dei posti messi a concorso divisi per specializzazione;». L'emendamento si rende assolutamente necessario per consentire al Ministro delle finanze di potere ripartire il numero dei posti a concorso tra personale che affluirà al servizio aereo e al servizio navale; in mancanza di questa ripartizione, per i posti a concorso c'è il rischio che la graduatoria di merito produca vincitori destinati, sulla base dei requisiti in possesso, ad uno solo dei servizi sopra citati.

C'è poi un emendamento alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 2, con il quale si vuole sostituire tale lettera con la seguente: «a) possesso del diploma di Istituto tecnico nautico o aeronautico». L'emendamento è conseguenziale alla modifica della lettera a) del comma 1 dello stesso articolo 2, da me proposta e della quale ho parlato, per cui si rende necessario prevedere un punteggio preferenziale per i concorrenti in possesso dei titoli di studio indicati.

Un altro emendamento ancora tende a sopprimere la lettera b) dal comma 7 dell'articolo 2; tale emendamento si inquadra nell'ottica di cui ho già detto a proposito dell'emendamento alla lettera a) del comma 1 e di quello alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 2.

GAROFALO. Lei propone di sopprimere il possesso del diploma di laurea.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Sì, esattamente.

Poi c'è un emendamento alla lettera c) del comma 7 sempre dell'articolo 2, volto ad aggiungere, dopo la frase: «di brevetti civili o militari», le parole: «di pilota».

Un emendamento all'articolo 3 vuole inserire, dopo il comma 5, il seguente comma: «Il mancato superamento di uno dei predetti corsi comporta la cessazione dell'appartenenza al ruolo degli ufficiali del servizio permanente e la conseguente iscrizione nel ruolo degli ufficiali di complemento, con precedenza rispetto ai parigrado aventi la stessa anzianità assoluta»; l'emendamento si rende necessario per disciplinare i casi in cui l'ufficiale frequentatore del corso di applicazione non superi i previsti corsi di specializzazione.

Propongo di aggiungere, dopo l'articolo 6, i seguenti:

Art. 6-bis.

«Al fine di disporre che l'accertamento dell'attitudine fisico-psichica dei candidati avvenga nel corso di un periodo di prova di trenta giorni, il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, concernente: "Reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza"».

Art. 6-ter.

«1. Il punto 6 dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito dal seguente:

“6) possedere il diploma di licenza della scuola d'obbligo;”».

Con tale emendamento si intende prevedere il possesso del diploma di licenza della scuola media d'obbligo per il reclutamento dei finanzieri anzichè quello di licenza elementare; fino a questo momento bastava la licenza elementare, ma mi pare che sia ormai tempo di cambiare.

Infine c'è un emendamento tendente a sostituire la tabella 1 allegata al disegno di legge con la seguente:

TABELLA 1
(prevista dagli articoli 1 e 4)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

RUOLO SPECIALE

GRADO	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodo minimo di comando o di attribuzioni richiesto ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore
				a scelta	ad anzianità		
Colonnello	4	-	-	-	-	-	-
Tenente col.	32	-	scelta	7	-	2 anni (b)	1 (a)
Maggiore	16	-	anzianità	-	3	-	-
Capitano	40	-	scelta	9	-	2 anni (c)	4
Tenente	} 36	-	anzianità	-	7	-	-
Sottotenente		-	anzianità (d)	-	-	-	-

(a) Ciclo di 5 anni: una promozione nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto anno; nessuna nel quinto;

(b) 2 anni di comando di unità navale o di comando di stazione navale o di comando equipollente o 2 anni di comando di gruppo aereo o di sezione aerea o di comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; tale requisito non è richiesto per gli ufficiali superiori che transitano nel ruolo speciale e che abbiano compiuto nel ruolo normale il periodo di comando previsto dalla tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338;

(c) 2 anni di imbarco o 2 anni di comando di sezione aerea o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente;

(d) la promozione al grado di tenente si consegue dopo 2 anni dalla nomina a sottotenente.

La sostituzione della tabella si rende necessaria per specificare più concretamente i requisiti di comando degli ufficiali superiori in caso di transito dal ruolo normale al ruolo speciale che andiamo a creare.

Questi sono gli emendamenti che ho presentato fino a questo momento, signor Presidente, ma mi riservo di presentarne altri.

BRINA. Insieme ai senatori Garofalo e Vitale ho presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 7, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 7-bis.

«Nei ruoli del Corpo della Guardia di finanza è costituito uno speciale contingente di 50 sottufficiali e 500 finanzieri, da adibire istituzionalmente allo svolgimento dei servizi di attività informativa e di controllo sugli organi di distribuzione e vendita dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e in generale di vigilanza fiscale nella conservazione e trasporto dei generi di monopolio, secondo le modalità di servizio che saranno individuate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutabile in lire 18 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dello stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Questo emendamento dunque riguarda l'istituzione di uno speciale contingente della Guardia di finanza per la tutela fiscale dei generi di monopolio.

La Guardia di finanza, con le attuali disponibilità organiche del Corpo, si trova nell'impossibilità pratica di svolgere i servizi di informazione, nonché di vigilanza e controllo nella conservazione e trasporto dei generi di monopolio, in relazione a quanto previsto dall'articolo 197 del decreto ministeriale 5 luglio 1928.

Con tale emendamento si intende ripianare l'indicata carenza che impone il ricorso ad onerosi servizi sostitutivi svolti da organismi privati, senza peraltro la necessaria garanzia che invece è offerta, nel delicato settore dei tabacchi lavorati, dalla presenza operativa del Corpo dello Stato direttamente ed istituzionalmente impegnato nell'azione di repressione delle attività di contrabbando.

Per l'espletamento del servizio in parola, che dovrà rivestire carattere di continuità e le cui modalità di esecuzione saranno definite con decreto del Ministro delle finanze, sentiti l'Amministrazione dei monopoli e il Comando generale della Guardia di finanza, si ritiene indispensabile un ampliamento degli organici del Corpo e, all'uopo, si prevede la costituzione di uno speciale contingente di 50 sottufficiali e 500 militari, da adibire istituzionalmente e a titolo permanente al comparto monopoli.

Al conseguente onere finanziario, valutabile in circa 18 miliardi annui e comprensivo delle competenze accessorie proprie del personale dell'Amministrazione dei monopoli, si provvede con corrispondenti riduzioni compensative degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio dell'Amministrazione stessa, cioè quella dei monopoli.

Tenete conto che questo onere viene sostenuto dall'Amministrazione per i *vigilantes* privati e che inoltre avremo maggiori garanzie per quanto riguarda la sfera del contrabbando, perchè c'è questa commi-

stione tra privati e non privati per cui non sempre tutto è chiaro, non sempre tutto è sotto controllo.

DE CINQUE. Ho presentato un emendamento volto ad inserire, dopo l'articolo 7, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 7-bis

«Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è così modificato:

“Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi limitatamente ai giovani che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Per i giovani che non abbiano superato il ventitreesimo anno di età, detto requisito va riferito alla data di scadenza del bando di concorso”».

Si tratta dunque di un emendamento che riguarda il modo di calcolare il limite di età per quanto concerne l'ammissione ai corsi dell'Accademia della Guardia di finanza.

È un emendamento che in pratica si può inserire in questo disegno di legge, rientrando nell'ambito della materia che tratta; esso infatti prevede, in sostanza, una modifica del secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 371 del 1967 che reca disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.

L'emendamento prevede che il termine entro cui bisogna aver compiuto o non aver compiuto l'età minima o massima venga stabilito, per quanto riguarda l'età minima di diciotto anni, mantenendo fermo il termine del 31 dicembre dell'anno in cui sono stati banditi i concorsi, in modo di dare la possibilità anche agli infradiciottenni che compiano diciotto anni nell'anno di pubblicazione del concorso di parteciparvi, e questa è una norma già vigente. Se il concorso viene bandito in febbraio vi possono partecipare anche i giovani che compiano i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, in modo da dare una certa agilità alla norma, visto anche che l'espletamento di un concorso ben difficilmente si esaurisce nell'arco di un anno.

Verrebbe invece ad essere modificato il termine massimo di età per partecipare al concorso, che attualmente è di ventitre anni, termine che non deve essere superato al momento della scadenza del bando di concorso; se conservassimo l'attuale disciplina verremmo a penalizzare ingiustamente coloro che si trovano al limite dell'età. Supponendo che il concorso venga espletato nel corso dell'anno, se mantenessimo il requisito del non superamento del ventitreesimo anno di età entro il 31 dicembre, sarebbero esclusi coloro che sono nati il 31 dicembre dell'anno in corso. È allora più giusto anticipare il termine di scadenza alla data di scadenza del bando di concorso.

Mi sembra che questo emendamento sia tecnicamente meglio formulato e che proponga un contemperamento delle diverse esigenze.

PRESIDENTE. In attesa di ricevere i pareri, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI